

N. 826-1737-1775-2290-2517-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN TESTO UNIFICATO UNIFICATO, DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI), DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 31 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2740)

MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 settembre 1997

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIAVACCI, ALOISIO, ANGELICI, BAMPO, BANDOLI, BARTOLICH, BASSO, BATTAGLIA, BIELLI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BONO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BRUNETTI, BUFFO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CANANZI, CANGEMI, CARLI, CARUANO, CENAMO, CENTO, CHERCHI, CHIUSOLI, FURIO COLOMBO, CORDONI, DALLA CHIESA, DAMERI, DEDONI, DI STASI, DUCA, FONTANINI, FRAGALÀ, GALLETTI, GAMBALE, GARDIOL, GASPERONI, GATTO, GIACCO, GIARDIELLO, GIORDANO, GRIGNAFFINI, GUERRA, GUERZONI, INNOCENTI, DOMENICO IZZO, FRANCESCA IZZO, JERVOLINO RUSSO, LABATE, LENTI, LENTO, LEONI, LIOTTA, LUCÀ, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, MANGIACAVALLO, MANZATO, MANZINI, MASELLI, MASTROLUCA, MAURO, MICHELANGELI, MIGLIAVACCA, MONACO, MUSSI, MUZIO, NARDINI, NOVELLI, PAISSAN, PALMA, PARRELLI, PECORARO SCANIO, PEZZONI, PISAPIA, PISCITELLO, POZZA TASCA, RAFFALDINI, RANIERI, ROMANO CARRATELLI, ROSSO, ROTUNDO, RUFFINO, RUSSO, RUZZANTE, SAIA, SARACENI, SARBATI, SCANTAMBURLO, SCHMID, SCOCA, SCRIVANI, SERVODIO, SETTIMI, SICA, SIGNORINO, SINISCALCHI, SOAVE, SPINI, STANISCI, SUSINI, TABORELLI, TARGETTI, TATTARINI, VALLETTO BITELLI, VALPIANA, VENDOLA, VIGNALI, VIGNI, VOGLINO, VOLPINI, ZACCHERA, ALBANESE, MELANDRI, RODEGHIERO (826); BAMPO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CHINCARINI, CIAPUSCI, DOZZO, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GAMBATO, GNAGA, LEMBO, MARTINELLI, MICHIELON, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, TERZI, VASCON (1737); SODA, MASELLI, CERULLI IRELLI, SCHMID, MASSA, BIELLI, ORLANDO, JERVOLINO RUSSO, SICA, FRANCESCA IZZO, MANCINA, BOATO, MELONI, NOVELLI, CREMA, SERRA, PILO, COLLETTI, SCOCA, VALPIANA, NARDINI, MANTOVANI, MONACO, MANCUSO, RAFFALDINI, FONTAN, BRESSA, CANANZI, COLA (1775); NOVELLI, AMORUSO, MANTOVANI, TESTA, RANIERI, SPINI, BOCCIA, DOMENICO IZZO, MOLINARI, PITTELLA, PAGLIUCA (2290); LECCESE (2517)

Norme per la messa al bando delle mine antipersona

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 settembre 1997*

TESTO

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Finalità).

1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

ART. 2.

(Definizione).

1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

ART. 3.

(Obblighi a carico dei detentori
di mine antipersona).

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

TESTO

MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Finalità).

Identico.

ART. 2.

(Definizione).

Identico.

ART. 3.

(Obblighi a carico dei detentori
di mine antipersona).

Identico.

sente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

ART. 4.

(Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona).

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Distruzione delle scorte).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata, non rinnovabile, e comunque non superiore a duecentomila unità, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.

ART. 4.

(Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona).

Identico.

ART. 5.

(Distruzione delle scorte).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata **e comunque non superiore alle diecimila unità e rinnovabile tramite importazione, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge**, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento.

2. Identico.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Decreto ministeriale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5,

3. *Identico.*

ART. 6.

(Decreto ministeriale).

Identico.

ART. 7.

(Sanzioni).

Identico.

fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1000 milioni.

2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

ART. 8.

(Attività in favore delle vittime di mine antipersona).

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m*-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione ».

ART. 9.

(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).

1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.

2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 8.

(Attività in favore delle vittime di mine antipersona).

Identico.

ART. 9.

(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).

Identico.

Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.

ART. 10.

(Comitato parlamentare di indirizzo, controllo e verifica sulla messa al bando delle mine antipersona).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un Comitato parlamentare con poteri di indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione della presente legge. Il Comitato termina i propri lavori entro cinque anni dalla sua costituzione con la presentazione di una relazione al Parlamento.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vicepresidente.

3. Il Comitato ha il compito di controllare e verificare la corretta attuazione delle norme della presente legge e di adottare atti di indirizzo al Governo finalizzati ad una migliore e più efficiente attuazione della legge stessa. In particolare, il Comitato ha il potere di:

a) esaminare, a richiesta, il registro di cui all'articolo 6;

b) verificare, tramite ispezioni, lo stato dello smaltimento delle mine antipersona;

c) chiamare a riferire qualunque funzionario dello Stato o privato cittadino;

d) svolgere ispezioni nei locali di imprese private o in altri locali nei quali sia noto o si sospetti avvenga, o sia avvenuta, produzione, ricerca o stoccaggio di mine antipersona;

e) vigilare sul corretto utilizzo dei fondi stanziati per le finalità della presente legge.

Soppresso.

4. Il Presidente può chiedere, per l'espletamento dei lavori del Comitato, la collaborazione della polizia giudiziaria.

5. Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori fino a quattro esperti del settore.

6. Il Comitato può adottare un proprio regolamento interno. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 11.

(Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare).

1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; nè le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

ART. 10.

(Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare).

Identico.

